

Allegato parte integrante

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN)

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN)

Scheda n. 1

Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (Articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)

A - Analisi della situazione attuale

Con il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 è stato istituito un sistema di formazione e rilascio delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 117 del 1° febbraio 2002 è stata data applicazione al capo V del citato D.P.R. stabilendo che:

- all'Azienda provinciale per i servizi sanitari compete l'organizzazione dei corsi con relativo esame ed il rilascio delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari;
- al Servizio Vigilanza e promozione dell'attività agricola compete l'organizzazione dei corsi con il relativo esame ed il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari. I corsi vengono tenuti dai tecnici del Centro trasferimento tecnologico della FEM nei mesi invernali.
- i corsi di formazione hanno una durata differenziata a seconda che si tratti di primo rilascio dell'autorizzazione (8 ore) o di rinnovo (3 ore).

Attualmente in provincia di Trento risultano attive circa 10.000 autorizzazioni all'acquisto e 270 autorizzazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi.

B - Sintesi delle nuove disposizioni introdotte dal PAN

E' previsto un sistema di formazione e rilascio delle abilitazioni rivolto agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, ai venditori ma anche a chi svolge attività di assistenza tecnica alle aziende agricole nel campo della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari (nuova figura).

A partire dal 26 novembre 2015 l'abilitazione diventa necessaria per la vendita, l'acquisto e l'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale indipendentemente dalla loro classificazione tossicologica.

Sono in corso le procedure per istituire, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il nuovo sistema di formazione finalizzato al rilascio delle abilitazioni. E' prevista l'organizzazione di corsi di formazione della durata di 25 ore, più l'esame finale, per il rilascio delle abilitazioni alla vendita ed alla consulenza e di 20 ore, più l'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo,

Per i rinnovi di tutte le abilitazioni la durata dei corsi è prevista di 12 ore e non è previsto l'esame finale. L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nel periodo di validità dell'abilitazione.

Sono previste esenzioni dall'obbligo di frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali e consulenti.

Il certificato di abilitazione può essere rilasciato anche sotto forma di badge oppure gestito attraverso uno strumento di identificazione in rete (Carta dei servizi per il cittadino).

Le abilitazioni rilasciate con il vecchio sistema mantengono la validità fino alla loro naturale scadenza.

Dall'attuazione delle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

C - Soggetti coinvolti e coordinamento

- Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste, con funzioni di coordinamento;
- Dipartimento Salute e solidarietà sociale;
- Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS);
- Soggetti esecutori della formazione.

D - Attività da implementare

- Organizzazione e realizzazione dei corsi per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni da parte dei soggetti esecutori.
- Predisposizione del materiale didattico necessario (nuova guida, audiovisivi, ecc..) in collaborazione fra tutti i soggetti.
- Individuazione e/o creazione di corsi che possono maturare i crediti formativi in collaborazione fra tutti i soggetti in collaborazione fra tutti i soggetti.
- Valutazione finale (esame) finalizzata al rilascio delle nuove abilitazioni ad opera di una commissione composta da rappresentanti del Servizio Agricoltura, dell'APPA, dell'APSS.
- Rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione:
 - Servizio Agricoltura, per utilizzatori professionali e consulenti
 - APSS, per i venditori.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere definite e dettagliate in un piano di formazione che sarà approvato con successivo provvedimento della Giunta provinciale.

E - Impatto organizzativo e finanziario

Con il nuovo sistema di formazione il monte ore dei corsi risulta triplicato rispetto all'attuale, mentre è meno onerosa la fase di valutazione (esame) in quanto prevista solo per i nuovi rilasci e non più per i rinnovi.

Il D. Lgs. n. 150/2012 stabilisce che non possano derivare nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica.

I costi derivanti dalla realizzazione dei corsi di formazione/aggiornamento ricadranno sui soggetti partecipanti.

F - Tempi di attuazione

E' in corso di approvazione il nuovo sistema formativo.

Informazione e sensibilizzazione (Articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2012)

A - Analisi della situazione attuale

Allo stato attuale non è predisposto un programma a livello provinciale che prevede l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari e sull'utilizzo di alternative non chimiche e detta le modalità di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.

Per quanto concerne le modalità attraverso le quali gli utilizzatori professionali e, eventualmente, i non professionali, sono tenuti ad informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate è stato predisposto e approvato dalla Giunta provinciale uno schema di Regolamento di igiene e sanità (deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 19 maggio 2010) che i Comuni possono utilizzare per elaborare ognuno le proprie regolamentazioni.

Tramite il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attuato secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sono attuati i piani di controllo relativi alle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, raccolte, classificate e analizzate.

B – Sintesi delle nuove disposizioni introdotte dal PAN

1 - Programmi di informazione e sensibilizzazione

Su un sito web nazionale è prevista la creazione di un programma di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica. La realizzazione è ad opera dei Ministeri agricoltura, ambiente e sanità:

2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.

Le regioni e Province autonome definiscono le modalità di segnalazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari in ambito agricolo **in prossimità** di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness

con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi e giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.

3 - Informazioni tra le aziende agricole

Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.

4 - Sistema Informativo Nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari

A tale scopo sarà utilizzato il Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Intossicazioni Acute da Pesticidi (SIN-SIAP), attivo presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), che già acquisisce i dati sugli incidenti causati da prodotti fitosanitari che sono rilevati dai Centri Antiveneni (CAV), dalle ASL, dall'INAIL e da altri referenti istituzionali, secondo procedure standard concordate.

L'ISS, avvalendosi anche di altre istituzioni coinvolte, ha il compito di verificare la qualità delle informazioni trasmesse al SIN-SIAP, integrare le diverse fonti informative, classificare e analizzare i dati relativi alla casistica esposta a fitosanitari. L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate e rende disponibili, analisi descrittive a livello nazionale che possono essere rese disponibili anche a livello regionale. La base dati del SIN-SIAP verrà, altresì, utilizzata per approfondimenti su problematiche emergenti e per contributi a piani di lavoro finalizzati alla valutazione delle ricadute di interventi di mitigazione del rischio e di formazione/informazione, nonché per valutazioni sulla sicurezza di uso dei prodotti fitosanitari di recente immissione sul mercato e per la definizione di indicatori di rischio distinti per esposizione professionale e non professionale. L'attività non vede il coinvolgimento ulteriore delle Amministrazioni interessate.

5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito delle attività di istruzione superiore e dei corsi di laurea pertinenti

Regioni e Province autonome promuovono azioni per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito delle attività di istruzione superiore e dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano.

C – Soggetti coinvolti e coordinamento

- Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste, con funzioni di coordinamento;
- Dipartimento Salute e solidarietà sociale;
- Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS).

D – Attività da implementare

1. Le attività vengono gestite direttamente dai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.

2. L'Amministrazione provinciale, mediante l'aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 19 maggio 2010, provvederà, fra l'altro, a:
- individuare le tipologie di aree alle quali va applicato l'obbligo di segnalazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari, la cui puntuale individuazione avviene a cura delle Amministrazioni locali competenti sulla base di specifiche conoscenze territoriali;
 - quantificare il termine "in prossimità";
 - definire le modalità specifiche di segnalazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
3. Attività in capo ai soggetti utilizzatori dei prodotti fitosanitari.
4. Il sistema viene gestito direttamente dal Ministero competente, che si avvale delle Amministrazioni regionali e provinciali per la raccolta dei dati: il sistema è già operativo.
5. Verranno attivati contatti con la Fondazione Mach di San Michele all'Adige e con l'Università di Trento al fine di diffondere la conoscenza del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

E – Impatto organizzativo e finanziario

Per l'Ente pubblico non vi è impatto di tipo organizzativo e finanziario.

F – Tempi di attuazione

Aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 19 maggio 2010 da effettuarsi entro il 30 giugno 2015.

Controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (Articolo 12 del D. Lgs. n. 150/2012)

A- Situazione attuale

La problematica inerente il controllo delle macchine irroratrici è stata affrontata già a partire dagli anni novanta; risale a quel periodo l'istituzione di un sistema di verifica mediante l'acquisto da parte della Provincia autonoma di Trento di specifica attrezzatura mobile per il controllo ed il suo affidamento ad una officina specializzata che ha effettuato le verifiche delle irroratrici in collaborazione con le cooperative frutticole. Dal 1998 il servizio è stato svolto dall'Associazione dei produttori ortofrutticoli trentini (APOT) – utilizzando le precedenti attrezzature concesse in comodato gratuito.

A partire dal 2008 nei disciplinari di produzione integrata approvati per il settore ortofrutticolo è stato introdotto l'obbligo di verifica ogni 5 anni della funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci presso un struttura terza, preferibilmente riconosciuta da autorità regionali e/o provinciali.

Nel corso del 2010 APOT ha provveduto all'acquisto di due nuove attrezzature mobili per far fronte alle esigenze di verifica imposte nei disciplinari di produzione integrata e previste dalla Direttiva 2009/128/CE. Ciò a permesso di sottoporre a controllo circa 1.000 atomizzatori all'anno rispetto ad un parco macchine stimato in circa 9.000 unità per l'intero settore agricolo (frutticolo, viticolo e colture erbacee)

La Provincia autonoma di Trento, anticipando le disposizioni con tenute nel PAN, nel 2012 ha istituito il sistema di controllo al fine di favorire il rispetto della scadenza per il controllo di tutte la irroratrici entro il 26 novembre 2016 (deliberazione della Giunta provinciale n. 2009 del 21 settembre 2012. Sulla base delle esperienze maturate precedentemente sui Centri prova, ha reso obbligatoria la taratura presso i Centri prova.

Nel corso del 2013 sono stati riconosciuti n. 4 Centri prova ed è stata rilasciata un'autorizzazione temporanea ad operare ad un Centro prova già riconosciuto da altra Regione.

B – Sintesi delle nuove disposizioni introdotte dal PAN

Le nuove disposizioni prevedono che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano ispezionate almeno una volta entro il 26 novembre 2016 e poi successivamente ad intervalli regolari (ogni 5 anni fino al 2020 ed ogni 3 anni successivamente).

Spetta alle Regioni e Province autonome istituire sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in Centri appositamente autorizzati.

Nel PAN è definito l'elenco delle tipologie di attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, quelle esentate e quelle da sottoporre a controllo con scadenze ed intervalli diversi.

Il controllo funzionale è effettuato presso Centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome sulla base di linee guida definite con il supporto del gruppo di lavoro costituito in seno all'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA).

Il PAN distingue fra:

- controllo funzionale- verifica dell' idoneità tecnica di tutte le componenti meccaniche dell'irroratrice;
- regolazione o taratura – fornitura di tutte le informazioni di messa sa a punto della macchina e di operatività in campo per la corretta distribuzione dei quantitativi di miscela desiderati. Questa seconda operazione può essere effettuata direttamente dall'agricoltore o presso i Centri prova (volontaria).

Il personale addetto al controllo deve essere in possesso di specifica abilitazione conseguita a seguito della partecipazione e corsi teorico - pratici con esame finale.

C - Soggetti coinvolti e coordinamento

- Servizio Agricoltura, con funzioni di coordinamento;
- Fondazione Edmund Mach (FEM).

D - Attività da implementare.

Il sistema di controllo delle irroratrici attivato dalla Provincia autonoma di Trento nel 2012 è conforme alle attuali disposizioni.

E' comunque necessario intraprendere un'azione di informazione e sensibilizzazione verso tutti gli operatori professionali, agricoli e non, al fine di garantire il rispetto della scadenza fissata al 26 novembre 2016.

E' auspicabile il riconoscimento di almeno altri due Centri prova per riuscire a far fronte a tutte le esigenze di controllo dei prossimi tre anni.

E' necessario che i Centri prova si dotino delle attrezzature idonee ed ottengano in riconoscimento per il controllo delle attrezzature diverse dalle classiche irroratrici.

E' necessario che le forme associative presenti nel settore agricole attuino o potenzino l'attività di organizzazione dei controlli a favore dei propri associati.

E - Impatto organizzativo e finanziario

Non è prevista alcuna modifica organizzativa.

F - Tempi di attuazione

Il servizio è già stato attivato (deliberazione della Giunta provinciale n. 2009 del 21 settembre 2012)

Irrorazione aerea (Articolo 13 del D. Lgs n.150/2012)

A- Situazione attuale

In provincia di Trento l'irrorazione aerea non è utilizzata come tecnica per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari in agricoltura. Solamente nel settore forestale si è fatto ricorso al mezzo aereo per intervenire contro la processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) in zone difficilmente accessibili.

B – Sintesi delle nuove disposizioni introdotte dal PAN

L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

La richiesta è presentata dalle aziende agricole singole o associate e l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma, sentite le valutazioni dei Comuni interessati ed acquisito il parere favorevole del Ministero della salute.

C - Soggetti coinvolti

- Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste.

D - Attività da implementare

Le procedure autorizzative sono già codificate nel PAN

E - Impatto organizzativo e finanziario

Gestione eventuali istruttorie autorizzative

F - Tempi di attuazione

Le procedure sono definite dal decreto legislativo n. 150/2012 e dal PAN.

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche: rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012).

A – Situazione attuale

Attualmente la Provincia dispone di tre strumenti per la gestione e la tutela del patrimonio idrico:

- il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP);
- il Piano di tutela delle acque (PTA);
- il Piano provinciale di risanamento delle acque (PPRA).

Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, ha valenza di piano di bacino di rilievo nazionale in riferimento al territorio provinciale. Rappresenta lo strumento principe per il governo delle acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della difesa del suolo e delle utilizzazioni. Le norme di attuazione del PGUAP regolamentano in particolare la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, l'utilizzazione delle acque pubbliche, l'applicazione del DMV, le aree a rischio idrogeologico, la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti e gli ambiti fluviali.

Il Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004 ed in vigore dal 9 febbraio 2005, è un piano di settore avente in primis il compito di approfondire gli aspetti qualitativi della risorsa idrica. Il PTA stabilisce le priorità degli interventi necessari per il raggiungimento della qualità buona delle acque. Con deliberazione n. 1636 del 22 settembre 2014 è stato approvato in via preliminare il nuovo PTA nel quale sono previste misure specifiche per ridurre l'impatto dei fitofarmaci sui corsi d'acqua.

Il Piano di risanamento delle acque: il Piano di risanamento delle acque è da intendersi quale sezione del Piano di tutela delle acque concernente la programmazione operativa degli investimenti pubblici per le infrastrutture di fognatura e impianti di depurazione. La Giunta provinciale con deliberazione n. 1230 del 15 giugno 2012 ha approvato il quarto aggiornamento.

L'Amministrazione ha altresì adottato specifiche linee guida in materia di utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari che sono di riferimento per le Amministrazioni comunali nella emanazione delle discipline in materia di loro competenza, assicurando la maggiore omogeneità regolamentare possibile sul territorio provinciale (deliberazione della Giunta provinciale n. 1183/2010).

Il sistema delle aree protette del Trentino, oltre che dai tre parchi - Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Naturale Adamello Brenta e Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino - è costituito da altre aree protette: 73 tra Riserve naturali e biotopi provinciali, 222 riserve locali, 135 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 19 Zone di protezione Speciale (ZPS) e numerose aree di protezione fluviale. Complessivamente questo sistema copre quasi il 30% del territorio provinciale, interessando oltre 180 Comuni. All'interno di questo

sistema, la novità più rilevante è rappresentata dalle Reti di riserve, un istituto previsto dalla L.P. 11/07 per gestire le riserve attraverso una delega ai Comuni e alle Comunità, regolata da un Accordo di programma, in base al principio della sussidiarietà responsabile.

B – Sintesi delle nuove disposizioni introdotte dal PAN

Sono previste misure specifiche:

1. per l'ambiente acquatico e per l'acqua potabile nell'ambito delle quali le Regioni e PA, conformemente alla predette linee guida, individuano idonee misure in coerenza alle disposizioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque e in particolare di quelle previste dalla direttiva 2000/60/CE, dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché dai piani di gestione di distretto idrografico e dai piani di tutela delle acque (Misure A.5.1 e A.5.2);
2. per la tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione (Misura A.5.3);
3. per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade e le linee ferroviarie (Misure A.5.4 e A.5.5);
4. per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Misura A.5.6);
5. per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad esse accessibili (Misura A.5.7);
6. per la tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette (Misura A.5.8).

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute devono predisporre specifiche linee guida che riguardano:

- la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;
- le misure volontarie di accompagnamento volte a minimizzare i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla percolazione;
- la tutela delle biodiversità;
- le misure volontarie per favorire l'applicazione e l'integrazione di quelle di protezione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in coerenza con la nuova programmazione della PAC, nonché i criteri affinché l'attuazione di dette misure non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

C - Soggetti coinvolti e coordinamento

- Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste, con funzioni di coordinamento;
- Dipartimento Salute e solidarietà sociale;
- Dipartimento Infrastrutture e mobilità;
- Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS);
- Comunità di Valle e Comuni;
- Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige.

D - Attività da implementare

- Per quanto riguarda le attività previste ai punti 1-2-6 è necessario attendere l'emanazione delle linee guida nazionali per conoscere le misure da adottare e quindi i soggetti coinvolti nella loro gestione/realizzazione.

- Le attività previste ai punti 3 coinvolgono i gestori della rete stradale, della rete ferroviaria statale e provinciale e sono già definite dal PAN.

- Nel punto 4 sono inseriti precisi vincoli per i trattamenti effettuati all'interno delle aree frequentate dalla popolazione, quali parchi, giardini, centri sportivi ecc, e nelle aree agricole adiacenti alle stesse.

Sulla base delle attuali disposizioni del PAN l'Amministrazione provinciale e le Amministrazioni locali individuano le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili costituite da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie alle quali andrà applicata la fascia di rispetto di 30 metri prevista per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

L'Amministrazione provinciale definisce altresì le misure di contenimento della deriva che consentono la riduzione della fascia di rispetto a 10 m.

Entro due anni dall'entrata in vigore del PAN le Regioni e Province autonome definiscono protocolli tecnici (Disciplinari) che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, redatti in collaborazione con il Consorzio dei Comuni trentini.

Il punto 5 (divieto di rientro) è già definito dal PAN.

E - Impatto organizzativo e finanziario

L'impatto per l'applicazione delle misure è di carattere organizzativo.

F - Tempi di attuazione

- Entro il 30 giugno 2015 aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 19 maggio 2010 per gli aspetti riguardanti l'applicazione di fasce non trattate, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

- Entro il 12 febbraio 2016 definizione dei protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (articolo 17 del decreto legislativo n. 150/2012)

A – Analisi della situazione attuale

Le già richiamate “Linee guida in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari” rappresentano il riferimento per le Amministrazioni comunali nell’emanazione delle discipline in materia di loro competenza, assicurando per questa via la maggiore omogeneità regolamentare possibile sul territorio provinciale.

I disciplinari di produzione integrata del settore frutticolo riprendono i contenuti delle linee guida provinciali rendendoli obbligatori per tutte le aziende aderenti, salvo il rispetto di disposizioni più restrittive adottate con singoli regolamenti comunali.

Per quanto concerne il trattamento degli imballi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari è attivo l’*”Accordo di programma per la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, anche zootecniche, e nelle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall’articolo 28 del d.l. 5/2012”*, sottoscritto in data 1° agosto 2013.

B – Sintesi delle nuove disposizioni introdotte dal PAN

Il PAN detta disposizioni specifiche, obbligatorie dal 1° gennaio 2015, per quanto riguarda:

- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- la manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione;
- la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
- il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento;
- la pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione;
- il recupero e lo smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Il PAN prevede inoltre l’adozione da parte delle Regioni e Province autonome di misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento a:

- realizzazione di nuovi depositi di prodotti fitosanitari con requisiti più restrittivi rispetto a quelli minimi previsti;
- ammodernamento o realizzazione di aree attrezzate per la preparazione delle miscele
- acquisizione di strumenti o realizzazione di strutture che consentano di ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele;
- acquisizione di strumenti e realizzazione di strutture per la pulizia interna ed esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti;
- acquisizione di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ridurre l’inquinamento diffuso;

- definire strategie di tipo consortile e/o associativo per lo smaltimento dei rifiuti;
- realizzare sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico, chimico o biologico delle acque di lavaggio delle attrezzature.

C - Soggetti coinvolti e coordinamento

- Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste con funzioni di coordinamento;
- Dipartimento Salute e solidarietà sociale;
- Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS);
- Fondazione Edmund Mach (FEM).

D - Attività da implementare

Devono essere rivisti ed aggiornati i contenuti delle “Linee guida in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari” approvate con deliberazione della Giunta provinciale n- 1183 del 19 maggio 2010.

Si rende inoltre opportuna un’azione di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sul rispetto delle disposizioni.

Vengono individuate le soluzioni tecniche e le tipologie di impianti e/o strutture più idonee per la pulizia delle attrezzature e per il trattamento delle acque di lavaggio.

Rimane in vigore l’*”Accordo di programma per la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, anche zootecniche, e nelle cooperative agricole, ivi compresi i consorzi agrari, che applicano il regime giuridico previsto dall’articolo 28 del d.l. 5/2012“*, sottoscritto in data 1° agosto 2013.

E - Impatto organizzativo e finanziario

Gli impatti sono in funzione dell’attivazione delle misure finanziarie accompagnatorie, che verranno eventualmente attivate attingendo a fondi comunitari, nazionali e provinciali.

F - Tempi di attuazione

Aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 19 maggio 2010 da effettuarsi entro il 30 giugno 2015 d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (Articoli 18,19,20 e 21 del D. Lgs n. 150/2012)

A - Situazione attuale

Il mondo agricolo trentino ha sempre dimostrato sensibilità nei confronti delle problematiche legate alla tutela della salute degli operatori e dei consumatori nonché all'impatto che la pratica agricola, in particolare delle colture specializzate, può avere sull'ambiente. Già negli anni ottanta gli operatori agricoli avevano autonomamente adottato protocolli di autodisciplina, cioè un insieme di disposizioni tecniche mirate in particolare al contenimento dell'uso di prodotti fitosanitari.

A partire dagli anni 2000 il metodo della produzione integrata è stato regolamentato a livello provinciale (Legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 art. 48bis e deliberazioni attuative n. 1131/2005 e n. 1014/2008). A questo sistema ha aderito volontariamente il settore frutticolo, mentre il settore vitivinicolo ha proseguito con la propria autodisciplina. Tali disposizioni sono state da poco aggiornate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1675 del 29 settembre 2014.

La necessità di definire un quadro normativo che codifichi la produzioni integrata è contemporaneamente maturata anche a livello nazionale: l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 ha sancito la costituzione di un Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI); ad esso sono seguiti la nomina del Comitato di produzione integrata (D.M. 17 aprile 2008 n. 2722) con il compito di predisporre Linee guida di produzione integrata per la predisposizione dei disciplinari da parte delle Regioni e Province autonome e la conseguente verifica di conformità. Con legge 3 febbraio 2011, n. 4 è stato formalmente istituito il SQNPI come strumento di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole.

Allo stato attuale il disciplinare di produzione integrata per la coltura del melo della Provincia autonoma di Trento segue l'iter di verifica della conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata. Per tutti i produttori ortofrutticoli associati a cooperative/organizzazioni dei produttori aderenti ad APOT c'è l'obbligo di rispettare i disciplinari di produzione integrata approvati a livello provinciale. Nei programmi operativi ora realizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 da alcune organizzazioni dei produttori sono previsti incentivi alle aziende frutticole che adottano il disciplinare di produzione approvato per la coltura del melo;

Un ruolo fondamentale nella definizione del metodo della produzione integrata nella sua diffusione presso gli agricoltori e nella costante verifica della sua efficacia è stato svolto dall'ESAT – Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina, confluito nell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, ora trasformatosi in Fondazione E. Mach, con un capillare servizio di assistenza tecnica rivolto a tutte le aziende agricole della provincia.

L'agricoltura biologica in Trentino si è sviluppata ed affermata valorizzando le risorse ambientali e le potenzialità produttive di alcuni territori secondo le rispettive vocazioni colturali: in Val di Gresta le produzioni orticole, in Val Rendena le produzioni zootecniche, in Val di Non le produzioni frutticole, in Valle dell'Adige le produzioni viticole e frutticole e in Valsugana le produzioni frutticole, zootecniche e

dei piccoli frutti. Le aziende complessivamente coinvolte sono oltre 500 su una superficie di circa 5.000 ettari.

B - Sintesi delle nuove disposizioni introdotte dal PAN

Le nuove disposizioni introducono la difesa integrata obbligatoria. Essa prevede:

- l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;
- l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
- l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minore rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibile per lo stesso scopo (allegato III del D.Lgs. n. 150/2012).

Vengono definiti ruoli e compiti per Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le Regioni e Province autonome e per le aziende agricole. In particolare Regioni e Province autonome provvedono a :

- attivare o potenziare i servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali;
- assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione di sistemi di previsione ed avvertimento;
- emanare bollettini periodici che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscano informazioni sull'applicazione della difesa integrata;
- promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata.

Viene introdotta la difesa integrata volontaria che prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata definiti secondo le modalità previste dal SQNPI e dai sistemi di certificazione regionali, tenendo conto dei criteri generali definiti nell'Allegato III del D. Lgs. n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Anche per la difesa integrata volontaria vengono definiti ruoli e compiti assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle Regioni e Province autonome e alle aziende agricole.

Spetta alle Regioni e Province autonome:

- attuare gli interventi previsti dal Piano nazionale anche attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'azione regionali) che possono comprendere piani d'area o per coltura;
- aggiornare i disciplinari di produzione integrata in coerenza con il SQNPI;
- garantire la realizzazione e/o potenziamento di supporti tecnici e informativi, nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste per la difesa integrata obbligatoria e per l'agricoltura biologica;
- promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;
- individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei disciplinari.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura

biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 con l'obiettivo (per ora non quantificato) di incrementare la SAU nazionale condotta con il metodo biologico.

A tale scopo spetta alle Regioni e Province autonome:

- attuare gli interventi previsti dal Piano nazionale anche attraverso l'adozione di eventuale "Piano d'azione regionale";
- garantire una rete di monitoraggio, di previsione e d'informazione alle aziende agricole biologiche paragonabile a quello per la difesa integrata;
- rendere disponibile sui portali regionali, il manuale sulle tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica;
- predisporre eventuali bollettini sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio che forniscano agli agricoltori informazioni sull'applicazione della difesa biologica;
- garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi alle aziende, nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica in sinergia con quanto previsto per la difesa integrata obbligatoria e volontaria;
- promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;
- individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nello sviluppo dell'agricoltura biologica nonché le attività di ricerca e sperimentazione ad essa specificatamente orientate.

Il livello di applicazione della produzione integrata già raggiunto dalle aziende agricole della provincia consente di guardare con tranquillità all'introduzione degli impegni previsti dalla nuova regolamentazione. La coltivazione del melo, adottando un disciplinare conforme alle Linee guida nazionali di produzione integrata, si colloca già a livello della difesa integrata volontaria.

C - Soggetti coinvolti e coordinamento

- Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste, con funzioni di coordinamento;
- Fondazione Edmund Mach (FEM);

D - Attività da implementare

- Adeguamento disciplinari di produzione integrata provinciali.

Le colture del settore ortofrutticolo, ad esclusione del melo, e la viticoltura adottano disciplinari di produzione che con alcune modifiche ed integrazioni possono ottenere la conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata. L'Amministrazione provinciale deve incentivare questo processo con un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle forme associative che in Provincia di Trento gestiscono i disciplinari ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1675 del 29 settembre 2014.

- Attività da realizzare tramite la Fondazione Edmund Mach (FEM)

Attraverso la Fondazione verrà garantito:

- il servizio di informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali
- il monitoraggio delle avversità, compreso l'utilizzo di modelli previsionali, ai fini dell'applicazione della difesa integrata obbligatoria o volontaria e del metodo biologico;
- l'emanazione di bollettini periodici a valenza territoriale che sulla base dei risultati dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio forniscono

indicazioni operative sulle coltura del melo, della vite (valutare se inserire anche altre colture) per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria, volontaria e del metodo biologico

- il servizio di assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali (da considerare anche l'ambito extragricolo)

E - Impatto organizzativo e finanziario

Non sono previste modifiche organizzative per l'attivazione di questa misura.

L'impatto finanziario deriverà dal sostegno finanziario che verrà previsto per le aziende che adottano i disciplinari di produzione integrata conformi alle Linee guida nazionali di produzione integrata o il metodo biologico disciplinato dal regolamento (CE) n. 834/2007.

F - Tempi di attuazione

La misura è attivata attraverso gli accordi di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Edmund Mach stipulati ai sensi dell'articolo 20 della LP 2 agosto 2005, n. 14 e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1675 del 29 settembre 2014.